



All'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
Piazza Giuseppe Verdi, 6/A
00198 Roma

Pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: Richiesta di firma digitale del soggetto obbligato/legittimato alla presentazione delle domande/istanze al Registro delle Imprese - art. 31 Legge 340/2000.

Con la presente, si segnala il comportamento tenuto dalle Camere di Commercio (Registro Imprese) in ottemperanza della previsione di cui all'art 31 della Legge 340/2000, ritenuto distorsivo della libera concorrenza e del mercato in quanto nell'elencazione dei soggetti legittimati a ricevere delega/procura da parte del cliente non vengono considerati i Consulenti Tributaristi/Tributaristi di cui alla Legge 4/2013, aderenti ad una delle Associazioni iscritte nell'Elenco II° presso il MISE e in possesso della Certificazione UNI 11511, ai quali, ai sensi dell'art. 63, co.2 del D.P.R. 600/73 **riconosce la rappresentanza e assistenza dei contribuenti** (comma modificato dall'art. 6-bis, co.1, D.L. 22.10.2016, n. 193, pubblicato in G.U. n. 249 del 24.10.2016, conv. Con modifiche dalla L. 1.12.2016, n. 225, con effetto dal 24.10.2016)

Si precisa che fino al 2019 i Consulenti Tributaristi/Tributaristi, pur adeguatamente muniti di Procura rilasciata dal cliente, potevano liberamente operare con il Registro Imprese. Da tale data, progressivamente e a macchia di leopardo le varie CCIAA hanno iniziato a fare riferimento al citato art 31 della Legge 340/2000 con una applicazione letterale della norma tale da escludere un'intera categoria di professionisti dalla possibilità di operare.

Pur tenendo in debito conto che la norma di riferimento risale all'anno 2000 (ben 13 anni prima dell'emanazione della Legge 4/2013) e che pertanto i Consulenti Tributaristi/Tributaristi aventi le caratteristiche ante elencate, non potevano essere considerati, non si comprende il fatto che ad oggi, nonostante l'interessamento effettuato sia presso la Direzione Generale di Unioncamere che alle Amministrazioni locali (CCIAA), le richieste non abbiano avuto seguito.

Si ritiene pertanto che tale situazione rappresenti una distorsione del libero mercato a danno dei Consulenti Tributaristi/Tributaristi e che pertanto, codesta Autorità, espletati i dovuti approfondimenti voglia intervenire in merito.

Si porgono distinti saluti.

Luigi Pessina
Presidente Nazionale ANCIT
Associazione Nazionale dei Consulenti Tributaristi Italiani

Milano, 27/04/2023